

Martedì 24 ottobre 2017

P8\_TA(2017)0396

## Mais geneticamente modificato 1507

**Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D052754 — 2017/2905(RSP))**

(2018/C 346/17)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1507 geneticamente modificato (DAS-Ø15Ø7-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (D052754),
- visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 3,
- visto il fatto che, in occasione del voto del 14 settembre 2017, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003 non ha espresso alcun parere,
- visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione <sup>(2)</sup>,
- visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 19 gennaio 2005 e pubblicato il 3 marzo 2005 <sup>(3)</sup>,
- visto il parere adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 30 novembre 2016 e pubblicato il 12 gennaio 2017 <sup>(4)</sup>,
- vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (COM(2017)0085, COD(2017)0035),

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

<sup>(3)</sup> <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/182>

<sup>(4)</sup> <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4659>

Martedì 24 ottobre 2017

- viste le sue precedenti risoluzioni che sollevano obiezioni all'autorizzazione di organismi geneticamente modificati <sup>(1)</sup>, con particolare riferimento alla sua precedente risoluzione su «Immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato» del 6 ottobre 2016,
- vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
- visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

- <sup>(1)</sup>
- Risoluzione del 16 gennaio 2014 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'immissione in commercio per la coltivazione, a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, di un granturco (*Zea mays* L., linea 1507) geneticamente modificato per renderlo resistente a determinati parassiti dell'ordine dei lepidotteri (GU C 482 del 23.12.2016, pag. 110).
  - Risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (Testi approvati, P8\_TA(2015)0456).
  - Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (Testi approvati, P8\_TA(2016)0040).
  - Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (Testi approvati, P8\_TA(2016)0039).
  - Risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (Testi approvati, MST-FGØ72-2) (P8\_TA(2016)0038).
  - Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre di tali eventi (Testi approvati, P8\_TA(2016)0271).
  - Risoluzione dell'8 giugno 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione per quanto concerne l'immissione in commercio di un garofano geneticamente modificato (*Dianthus caryophyllus* L., linea SHD-27531-4) (Testi approvati, P8\_TA(2016)0272).
  - Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione per l'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8\_TA(2016)0388).
  - Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti a base di granturco geneticamente modificato MON 810 (Testi approvati, P8\_TA(2016)0389).
  - Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco Bt11 geneticamente modificato (Testi approvati, P8\_TA(2016)0386).
  - Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (Testi approvati, P8\_TA(2016)0387).
  - Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (Testi approvati, P8\_TA(2016)0390).
  - Risoluzione del 5 aprile 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × 59122 × MIR604 × 1507 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due, tre o quattro degli eventi Bt11, 59122, MIR604, 1507 e GA21, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8\_TA(2017)0123).
  - Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-40278-9, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8\_TA(2017)0215).
  - Risoluzione del 17 maggio 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da cotone geneticamente modificato GHB119 (BCS-GHØØ5-8), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testi approvati, P8\_TA(2017)0214).
  - Risoluzione del 13 settembre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato DAS-68416-4, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8\_TA(2017)0341).
  - Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 × A5547-127, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8\_TA(2017)0377).
  - Risoluzione del 4 ottobre 2017 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata DAS-44406-6, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testi approvati, P8\_TA(2017)0378).

Martedì 24 ottobre 2017

- A. considerando che il 27 febbraio 2015 Pioneer Overseas Corporation e Dow AgroSciences Ltd. hanno presentato congiuntamente alla Commissione, a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio relativa ad alimenti e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco 1507 geneticamente modificato; che l'ambito di applicazione del rinnovo comprende anche prodotti diversi da alimenti e mangimi contenenti o costituiti a partire da granturco 1507;
- B. considerando che il 30 novembre 2016 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha espresso parere favorevole in conformità degli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003, e che tale parere è stato pubblicato il 12 gennaio 2017;
- C. considerando che il regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce che gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati non devono avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente e che, nell'elaborare la sua decisione, la Commissione deve tenere conto della pertinente normativa dell'Unione e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione in esame;
- D. considerando che il granturco 1507 geneticamente modificato esprime la proteina Cry1F, che è una proteina Bt (derivata dal *Bacillus thuringiensis* subsp. *Kurstaki*) che conferisce resistenza alla piralide del granturco (*Ostrinia nubilalis*) e ad alcuni altri parassiti dell'ordine dei lepidotteri come la nottua del mais (*Sesamia* spp.), la lafigma (*Spodoptera frugiperda*), la nottua dei seminati (*Agrotis ipsilon*) e la piralide americana (*Diatraea grandiosella*), nonché la proteina Pat, che conferisce tolleranza all'erbicida glufosinato ammonio;
- E. considerando che le piante geneticamente modificate Bt producono la tossina insetticida in ogni cella durante tutto il loro ciclo di vita, ivi comprese le parti consumate da esseri umani e animali; che gli esperimenti sui mangimi dimostrano che le piante geneticamente modificate Bt possono avere effetti tossici<sup>(1)</sup>; che è stato dimostrato che la tossina Bt nelle piante geneticamente modificate differisce in modo significativo dalla tossina Bt allo stato naturale<sup>(2)</sup>;
- F. considerando che l'autorizzazione per la coltivazione di granturco 1507 nell'Unione è in sospenso; che il Parlamento si è opposto a tale autorizzazione a causa di preoccupazioni concernenti, tra l'altro, una possibile evoluzione della resistenza alla proteina Cry1F nei parassiti bersaglio dell'ordine dei lepidotteri, che potrebbe comportare l'alterazione delle pratiche di lotta antiparassitaria<sup>(3)</sup>;
- G. considerando che durante il trimestre di consultazione gli Stati membri hanno presentato diverse osservazioni critiche sulla valutazione del rischio dell'EFSA concernente l'autorizzazione iniziale; che le osservazioni più critiche riguardano il fatto che la documentazione è insufficiente per eseguire una valutazione del rischio, che il piano di monitoraggio non è conforme all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE e che i dati e le valutazioni del rischio forniti dal richiedente non sono adeguati<sup>(4)</sup>;
- H. considerando che durante il trimestre di consultazione gli Stati membri hanno presentato diverse osservazioni critiche sulla valutazione del rischio dell'EFSA in relazione al rinnovo dell'autorizzazione<sup>(5)</sup>; che le osservazioni più critiche riguardano il fatto che il piano di monitoraggio proposto non è considerato adeguato ad affrontare questioni pertinenti di monitoraggio ambientale successivo all'immissione in commercio di granturco 1057 geneticamente modificato, e non può essere considerato sufficientemente elaborato per il monitoraggio della potenziale esposizione ambientale dal granturco 1057 geneticamente modificato; che il monitoraggio effettuato dal notificante non ha prodotto dati affidabili che confermino la conclusione della valutazione del rischio, secondo cui gli effetti sulla salute umana e animale

<sup>(1)</sup> Si veda, per esempio, El-Shamei ZS, Gab-Alla AA, Shatta AA, Moussa EA, Rayan AM, Histopathological Changes in Some Organs of Male Rats Fed on Genetically Modified Corn (Ajeeb YG). *J Am Sci.* 2012; 8(9):1127-1123. [https://www.researchgate.net/publication/235256452\\_Histopathological\\_Changes\\_in\\_Some\\_Organs\\_of\\_Male\\_Rats\\_Fed\\_on\\_Genetically\\_Modified\\_Corn\\_Ajeeb\\_YG](https://www.researchgate.net/publication/235256452_Histopathological_Changes_in_Some_Organs_of_Male_Rats_Fed_on_Genetically_Modified_Corn_Ajeeb_YG)

<sup>(2)</sup> Székács A, Darvas B. Comparative aspects of Cry toxin usage in insect control. In: Ishaaya I, Palli SR, Horowitz AR, eds. *Advanced Technologies for Managing Insect Pests*. Dordrecht, Netherlands: Springer; 2012:195-230. [https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4\\_10](https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-4497-4_10)

<sup>(3)</sup> Risoluzione del 6 ottobre 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione relativa all'immissione in commercio per la coltivazione di sementi di granturco 1507 geneticamente modificato (Testi approvati, P8\_TA(2016)0387).

<sup>(4)</sup> <http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2004-08>

<sup>(5)</sup> Allegato F — Osservazioni degli Stati membri e risposte del gruppo di esperti sugli OGM, <http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342>

Martedì 24 ottobre 2017

sarebbero trascurabili, e che gli elementi di prova che dimostrano un uso sicuro storicamente comprovato della proteina Pat, come richiesto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della Commissione, non sono debitamente documentati dal notificante;

- I. considerando che la persistenza delle proteine Cry rilasciate nell'ambiente a causa dell'uso nei prodotti alimentari del granturco 1507 geneticamente modificato non è stata monitorata, benché le proteine Cry possano persistere nel suolo per mesi conservando la loro attività insetticida, come nel caso della tossina Cry1Ab<sup>(1)</sup>;
- J. considerando che il glufosinato è classificato come tossico per la riproduzione e rientra quindi nei criteri di esclusione stabiliti nel regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari; che l'approvazione del glufosinato scade il 31 luglio 2018;
- K. considerando che l'applicazione degli erbicidi complementari rientra tra le normali pratiche agricole della coltivazione di piante resistenti agli erbicidi e che ci si può pertanto attendere che nel raccolto saranno sempre presenti residui di irrorazione, che sono costituenti inevitabili; che è stato dimostrato che le colture geneticamente modificate resistenti agli erbicidi determinano un utilizzo maggiore di erbicidi complementari rispetto alle loro alternative convenzionali<sup>(2)</sup>;
- L. considerando che i residui di irrorazione del glufosinato non sono stati valutati; che non è pertanto possibile concludere che il granturco 1507 geneticamente modificato possa essere utilizzato in modo sicuro negli alimenti e nei mangimi;
- M. considerando che il granturco 1507 è autorizzato ai fini della coltivazione in Argentina, Brasile, Canada, Colombia, Honduras, Giappone, Panama, Paraguay, Filippine, Sud Africa, Stati Uniti e Uruguay; che, secondo un recente studio scientifico oggetto di valutazione inter pares, gli insetti bersaglio che sviluppano una resistenza alle proteine Cry rappresentano una grave minaccia per la sostenibilità della tecnologia Bt<sup>(3)</sup>; che le piante infestanti resistenti al glufosinato sono osservate sin dal 2009;
- N. considerando che, in occasione del voto del 14 settembre 2017, il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003, non ha espresso alcun parere; che 12 Stati membri hanno votato contro; solo 12 Stati membri, che rappresentano appena il 38,75 % della popolazione dell'Unione, hanno votato a favore e tre si sono astenuti;
- O. considerando che in numerose occasioni la Commissione ha deplorato il fatto che, dall'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1829/2003, le decisioni di autorizzazione sono state da essa adottate senza il sostegno del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, è diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati; che questa prassi è stata deplorata anche dal Presidente della Commissione Juncker in quanto non democratica<sup>(4)</sup>;
- P. considerando che il 28 ottobre 2015 il Parlamento ha respinto in prima lettura la proposta legislativa del 22 aprile 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1829/2003<sup>(5)</sup> e ha chiesto alla Commissione di ritirarla e di presentarne una nuova;
- Q. considerando che, come indicato al considerando 14 del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione dovrebbe, nella misura del possibile, agire in modo da evitare di contrastare qualsiasi posizione predominante che possa emergere nel comitato di appello avverso l'adeguatezza di un atto di esecuzione, specialmente in settori sensibili quali la salute dei consumatori, la sicurezza alimentare e l'ambiente;

<sup>(1)</sup> Allegato F — Osservazioni degli Stati membri e risposte del gruppo di esperti sugli OGM, <http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question=EFSA-Q-2015-00342> pag. 7

<sup>(2)</sup> <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-015-0589-7>

<sup>(3)</sup> <https://drive.google.com/file/d/0B7H5dHXeodSCc2RjYmwzaUIyZWw/view>

<sup>(4)</sup> Ad esempio, nel discorso di apertura della sessione plenaria del Parlamento, incluso negli orientamenti politici per la prossima Commissione europea (Strasburgo, 15 luglio 2014), e nel discorso sullo stato dell'Unione 2016 (Strasburgo, 14 settembre 2016).

<sup>(5)</sup> GU C 355 del 20.10.2017, pag. 165.

**Martedì 24 ottobre 2017**

- R. considerando che la proposta della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011 non è sufficiente per colmare il deficit democratico del processo di autorizzazione degli OGM;
- S. considerando che la legittimità democratica può essere garantita solo prevedendo, quantomeno, che nel caso in cui il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non esprima alcun parere, la proposta della Commissione è ritirata; che tale procedura esiste già per altri comitati permanenti;
1. ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;
  2. ritiene che la decisione di esecuzione della Commissione non sia conforme al diritto dell'Unione e non sia compatibile con l'obiettivo del regolamento (CE) n. 1829/2003, che consiste, in conformità dei principi generali sanciti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, nel fornire la base per garantire un elevato livello di tutela della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell'ambiente e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, garantendo nel contempo l'efficace funzionamento del mercato interno;
  3. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di decisione di esecuzione;
  4. invita la Commissione a sospendere qualsiasi decisione di esecuzione riguardante le domande di autorizzazione di organismi geneticamente modificati fintantoché la procedura di autorizzazione non sarà stata rivista in modo da ovviare alle carenze dell'attuale procedura, rivelatasi inadeguata;
  5. invita i legislatori competenti a portare avanti con urgenza i lavori alla proposta della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 182/2011, e a garantire altresì che, qualora il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non emetta alcun parere in merito alle autorizzazioni degli OGM destinati alla coltivazione o all'alimentazione umana e animale, la Commissione ritiri la proposta;
  6. invita la Commissione a non autorizzare alcuna pianta geneticamente modificata resistente agli erbicidi (HT GMP) senza una valutazione completa dei residui di irrorazione degli erbicidi complementari e dei loro formulati commerciali applicati nei paesi di coltivazione;
  7. invita la Commissione a elaborare strategie in materia di valutazione del rischio per la salute e di tossicologia, nonché per quanto concerne il monitoraggio successivo all'immissione in commercio, che coprano l'intera catena alimentare e dei mangimi;
  8. invita la Commissione a integrare pienamente la valutazione del rischio posto dall'utilizzo degli erbicidi complementari e dai loro residui nella valutazione del rischio delle piante geneticamente modificate resistenti agli erbicidi, a prescindere dal fatto che la pianta geneticamente modificata sia destinata alla coltivazione nell'Unione o all'importazione per la produzione di alimenti e mangimi;
  9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

---

<sup>(1)</sup> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.